Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 176 del 4 agosto 1938-XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. **1156**.

Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. **1156.**

Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929-VII, n. 1744, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 245, che stabilisce le norme per la corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della R. Marina imbarcato su Regie navi all'estero, modificato dal R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1587;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la Marina, di concerto col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento degli assegni di imbarco, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per la Marina e per le Finanze.

Tutti gli assegni in esso contemplati sono soggetti alle riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038, salvo quanto è disposto dall'art. 11 del R. D. Legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 379.

Art. 2.

È abrogato il R. decreto 9 agosto 1929-VII, n. 1744, con tutte le successive varianti al medesimo.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1938-XVI.

Per le Regie navi dislocate in Estremo Oriente l'applicazione avrà decorrenza dalla stessa data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 4. — MANCINI.

REGOLAMENTO DEGLI ASSEGNI D'IMBARCO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Assegni di imbarco.

1. — Gli assegni previsti dal presente regolamento sono emolumenti speciali dovuti al personale nelle destinazioni indicate dalle tabelle, per ciascuna giornata di presenza, nei casi e nelle misure fissate, salvo le eccezioni specificatamente stabilite.

In navigazione se nel traversare il 180° meridiano (da Greenwich) si deve ripetere la data del giorno, essi sono corrisposti per una giornata in più, mentre se si deve annullare un giorno, per detto giorno non sono corrisposti.

2. — Agli effetti della corresponsione degli assegni previsti dal presente regolamento i militari del C.R.E.M. trattenuti alle armi o richiamati dal congedo, sono considerati volontari o di leva a seconda della provenienza.

Art. 2.

Posizioni amministrative delle navi.

1. — Le unità costituenti il R. naviglio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni amministrative: armamento, riserva, disponibilità ed allestimento.

I passaggi da una posizione all'altra avvengono secondo le norme stabilite dal Ministero.

2. — Apposite tabelle di equipaggiamento, approvate dal Ministero, indicano il corpo o la categoria, il grado ed il numero del personale destinato ad imbarcare sulle unità nelle posizioni amministrative di armamento, riserva e disponibilità.

3. — Gli assegni stabiliti in misura diversa a seconda delle posizioni amministrative delle navi, si corrispondono sempre nella misura prevista per la posizione in cui la nave si trova, anche se essa sia equipaggiata con tabella relativa ad altra posizione amministrativa.

4. — Le navi che non si trovano in alcuna delle posizioni amministrative di cui al primo comma, sono in disarmo.

Art. 3.

Posizioni amministrative del personale a bordo.

1. — Il personale a bordo può trovarsi in una delle seguenti posizioni amministrative:

imbarcato;
di passaggio;
accasermato.

2. — È *personale imbarcato* quello destinato a bordo in base alle tabelle di equipaggiamento e quello che si trovi a bordo con determinati incarichi in occasione di esercitazioni navali o di missioni speciali.

È considerato imbarcato il personale che viene a trovarsi in eccedenza alla tabella di equipaggiamento in seguito a promozione; quello che segue sulle navi corsi di istruzione o esperimenti professionali; quello imbarcato in eccedenza alla tabella per disposizione ministeriale o del Comando Superiore del C.R.E.M. Il personale destinato a bordo per assumere una carica è considerato imbarcato durante il periodo delle consegne e percepisce gli assegni previsti per il suo grado ed indicati nelle tabelle con la dicitura «altri incarichi».

È pure personale imbarcato quello destinato su navi noleggiate o requisite o comunque impiegate a scopi militari.

3. — È *personale di passaggio:*

a) quello che imbarca per ordine superiore per raggiungere la destinazione avuta;

b) quello destinato temporaneamente a bordo per prove in moto di qualsiasi genere, quando non figuri imbarcato su altra nave armata od in riserva e sempre che non sia in missione;

c) gli ufficiali in congedo autorizzati dal Ministero o da Alti Comandi ad assistere ad esercitazioni navali.

Il personale può essere tenuto di passaggio soltanto su navi armate od in riserva. Può considerarsi in tale posizione anche su navi in disponibilità con tabella di armamento o di riserva limitatamente però al solo personale del C.R.E.M.

Sono pure considerati di passaggio, gli ufficiali e sottufficiali destinati temporaneamente a bordo, per esercitazioni o prove in navigazione, quando imbarcati su altre navi armate od in riserva, qualora per circostanze di servizio siano costretti a prendere a bordo uno o entrambi i pasti e sempre che non siano in missione.

4. — È *personale accasermato* quello del C.R.E.M. tenuto a bordo di navi in riserva, disponibilità o allestimento in eccedenza alla tabella, quando non debba essere considerato imbarcato a termini del precedente n. 2.

Art. 4.

Classificazione degli assegni.

1. — Gli assegni previsti dal presente regolamento si distinguono in:

assegni di vitto;
assegni personali;
assegni collettivi;
assegni di cancelleria.

2. — *Sono assegni di vitto*:

la razione viveri in contanti;
il trattamento tavola;
l'assegno miglioramento vitto, che si distingue in ordinario e speciale per ricorrenze solenni.

3. — *Sono assegni personali* quelli stabiliti dalle tabelle indicate nei comma seguenti.

Si distinguono in *normali* e *speciali*.

Gli assegni normali sono quelli indicati dalle tabelle *A, B, C* e *D*.

Gli assegni speciali sono quelli dovuti al personale imbarcato su particolari categorie di navi (tabella *F*) o su navi che per la loro destinazione disimpegnano servizi speciali (tabelle *G, H*) o a personale imbarcato o di passaggio al verificarsi di determinate condizioni (tabelle *I, L*).

4. — *Sono assegni collettivi:*

gli assegni per la costituzione di un fondo a disposizione del Comando per compensi facoltativi;

gli assegni per acquisto e rinnovamento del materiale sportivo e per la corresponsione di premi per gare ginniche;

gli assegni per movimento dei combustibili solidi e dei materiali;

l'assegno per la profilassi antivenerea;

l'assegno per premi ai ranci della mensa equipaggi.

5. — *Sono assegni di cancelleria:*

gli assegni per la cancelleria dei Comandi navali e delle Segreterie al dettaglio;

gli assegni per la cancelleria delle Scuole.

Art. 5.

Aumenti per le navi in colonia e all'estero.

1. — Quando la nave si trovi nelle colonie od all'estero gli assegni previsti dal presente regolamento, qualora non sia disposto diversamente, debbonsi corrispondere con i seguenti aumenti:

a) quando la nave si trovi nelle Colonie del Mediterraneo o nelle Isole Egee 25 % in più;

b) quando la nave si trovi nelle Colonie fuori del Mediterraneo, o all'estero nel Mediterraneo od in paesi fuori del Mediterraneo ma appartenenti geograficamente all'Europa 50 % in più;

c) quando la nave si trovi all'estero fuori del Mediterraneo in paesi non appartenenti geograficamente all'Europa 100 % in più.

2. — Gli aumenti decorrono dal giorno dell'arrivo nella località coloniale od estera e sono dovuti fino al giorno di arrivo in una località per la quale è prevista una misura diversa di aumento e cessano dal giorno di arrivo nella prima località del Regno.

3. — Agli effetti di quanto sopra il Mare Mediterraneo (comprendente anche il Mar Nero) si considera limitato verso i mari comunicanti:

a) dal meridiano di Tarifa nello Stretto di Gibilterra,

b) dal parallelo 30°, 30' nord nel Canale di Suez.

4. — Qualora la mensa equipaggi di una nave all'estero, che abbia il servizio viveri in contanti, debba sopportare una spesa, in relazione al costo dei generi occorrenti per la distribuzione del vitto normale all'equipaggio, superiore all'importo delle razioni viveri e miglioramento vitto, compresa la percentuale di aumento, il Ministero può autorizzare che la differenza sia posta a carico dell'Erario.

5. — Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle mercedi o retribuzioni giornaliere spettanti al personale borghese addetto al servizio delle mense, dovendo per esso applicarsi le disposizioni relative all'aggio sugli stipendi.

TITOLO II
ASSEGNI DI VITTO

Art. 6.
Disposizioni comuni a tutti gli assegni di vitto.

1. — Gli assegni di vitto competono al personale imbarcato, a quello di passaggio e a quello accasermato. Essi, salvo i casi previsti al n. 3, non sono corrisposti alla persona, ma alle mense a cui il personale è assegnato, in base alle disposizioni che regolano la costituzione ed il funzionamento delle mense di bordo.

2. — Per gli ufficiali che partecipano alle mense degli allievi della R. Accademia Navale, le mense ufficiali continuano a percepire gli assegni di vitto relativi, ma versano alla mensa allievi la razione ed il trattamento tavola per detta mensa stabiliti.

3. — Gli assegni di vitto sono corrisposti alla persona ma senza le quote di aumento previste dalla tabella *E* quando non sia costituita la mensa alla quale l'interessato, per il grado che riveste, debba partecipare.

4. — Essi decorrono dal giorno dell'effettivo imbarco se il personale prende almeno un pasto a bordo, altrimenti dal giorno successivo.

CAPO I
RAZIONE VIVERI IN CONTANTI

Art. 7.
Disposizioni generali per la corresponsione.

1. — La razione viveri in contanti è corrisposta, nelle misure fissate periodicamente dal Ministero, a tutto il personale presente a bordo che non fruisce di razione viveri in natura.

Compete per le sole giornate di effettiva presenza a bordo in relazione alla posizione amministrativa ed alla tabella di equipaggiamento della nave.

2. — È dovuta inoltre nei casi particolari contemplati nell'articolo seguente (assenze da bordo).

3. — È dovuta infine alla persona, nella misura prevista per le destinazioni a terra, agli ufficiali aventi destinazione a terra con l'incarico di amministrare unità o gruppi di navi e al personale del C. R. E. M. in viaggio nei casi e con le norme contemplate nell'art. 10.

Art. 8.
Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di ufficiali.

La razione viveri in contanti, oltre che per le giornate di effettiva presenza a bordo, è dovuta alle mense durante le assenze da bordo dei commensali, nei casi seguenti:

1. — *Per i comandanti di forze navali e comandanti di navi con mensa propria:*

a) quando si recano in missione, per tutta la durata della missione;

b) quando si recano in piccola licenza per un periodo massimo di giorni quindici.

2. — *Per gli ufficiali in Comando e non in Comando,* partecipanti a mense ufficiali, nei casi di missione e piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici.

3. — *Per tutti gli ufficiali* che si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, esercitazioni o prove in navigazione, anche quando su detta nave, vengono considerati di passaggio, e vi prendano uno o entrambi i pasti.

Art. 9.
Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di sottufficiali e militari del C.R.E.M.

1. — È dovuta la razione viveri alla persona, nella misura prevista per le destinazioni a terra, ai sottufficiali in genere ed ai sottocapi e comuni volontari, per un periodo non superiore a tre mesi, compresi i giorni di viaggio nei casi di licenze e di malattia per la quale sia stata concessa autorizzazione a curarsi in famiglia sempre che continuino a far parte dell'equipaggio della nave.

2. — È infine dovuta ai sottufficiali ed ai militari del C.R.E.M. volontari e di leva la razione in contanti, nella misura prevista per le destinazioni a terra, nei casi di soste forzate durante il viaggio di ritorno dalla licenza, determinate da motivi che devono risultare da annotazioni apposte dalle competenti autorità sui fogli di licenza. In questo caso, la razione non è dovuta pei giorni in cui i militari siano stati aggregati per la razione, presso autorità militari.

Art. 10.
Disposizioni particolari relative al personale in viaggio per motivi di servizio.

1. — Nel caso di sbarco di sottufficiali e militari del C.R.E.M., ed in tutti i viaggi a carico dell'amministrazione, esclusi i casi di missione, deve corrispondersi alla persona la razione in contanti, nella misura prevista per le destinazioni a terra, per i giorni di prevedibile durata del viaggio.

Il numero di dette razioni deve sempre essere indicato nei fogli di destinazione e di viaggio.

2. — Le razioni che per eventuale minore durata del viaggio risultassero corrisposte in più oltre quelle per i giorni effettivamente impiegati, dovranno essere rimborsate dal militare verso deduzione sul foglio assegni della Autorità che riceve in forza o che amministra il militare stesso.

3. — Nei casi invece di soste lungo il percorso per giustificati motivi, che devono essere comprovati dalle Autorità competenti mediante annotazione sui fogli di viaggio, per i giorni di maggior durata del viaggio, è dovuta la razione in contanti dalla Autorità che prende in forza i militari. In questi casi la razione non è dovuta pei giorni in cui i militari siano stati presi in aggregazione per la sola razione presso autorità militari.

CAPO II

TRATTAMENTO TAVOLA

Art. 11.

Disposizioni generali per la corresponsione.

1. — Il trattamento tavola per gli ufficiali e sottufficiali che partecipano alle mense di bordo, è stabilito dalla tabella *E*, annessa al presente regolamento. È dovuto alle mense per le giornate di effettiva presenza a bordo dei commensali in relazione alla posizione amministrativa della nave. Non compete trattamento tavola ai sottocapi e comuni, ad eccezione dei sottocapi con funzioni da sottufficiali, quando concorrano le condizioni di cui al n. 4 dell'art. 19.

2. — Nel caso di promozione da sottufficiale ad ufficiale o da sottocapo a 2° capo, è dovuto nella misura inerente al grado conseguito, dalla data di arrivo a bordo della notificazione.

3. — È dovuto inoltre nei casi particolari contemplati dall'articolo seguente.

Art. 12.

Disposizioni particolari relative ai casi di assenze da bordo.

Il trattamento tavola con i relativi aumenti previsti dalla tabella *E*, oltre che per le giornate di effettiva presenza a bordo è dovuto alle mense anche durante l'assenza dei commensali, nei casi seguenti:

1. — *Per il comandante di forze navali o comandante di nave con mensa propria.* Quando si reca in missione, per tutta la durata della missione. Quando si reca in piccola licenza per un periodo massimo di giorni quindici.

2. — *Per tutti gli ufficiali anche in Comando,* partecipanti a mense ufficiali, nei casi di missioni e piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici.

3. — *Per tutti gli ufficiali.* Quando si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, esercitazioni o prove in navigazione, anche quando su detta nave vengano considerati di passaggio, e vi prendano uno od entrambi i pasti.

4. — *Per i sottufficiali* partecipanti a mense nei casi di missioni e di piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici (eccetto il caso di piccole licenze concesse in occasione di sbarco).

Art. 13.

Disposizioni particolari relative agli ufficiali considerati di passaggio per assistere a prove o esercitazioni in navigazione.

1. — Nei casi in cui i comandanti di forze navali, i comandanti di navi e gli ufficiali, sono considerati di passaggio per partecipare a brevi missioni o assistere ad esercitazioni o a prove in navigazione, qualora consumino a bordo un sol pasto, il trattamento tavola dovuto alla mensa alla quale partecipano è ridotto alla metà della misura normale prevista per gli altri commensali.

CAPO III

MIGLIORAMENTO VITTO

Art. 14.

Assegno miglioramento vitto ordinario.

1. — L'assegno per il miglioramento del vitto ordinario è un complemento in contanti della razione viveri e viene corrisposto nella misura fissata periodicamente dal Ministero.

2. — Spetta ai sottufficiali, ai militari del C.R.E.M., agli allievi della R. Accademia Navale imbarcati sulle navi scuole e al personale borghese delle mense di bordo.

È sempre ed esclusivamente dovuto alle mense, per le sole giornate di effettiva presenza del personale a bordo, senza eccezioni di sorta.

Pertanto non è dovuto a chi per qualsiasi motivo percepisce la razione in contanti alla mano.

3. — L'assegno di miglioramento vitto spettante alle mense equipaggio, deve essere erogato esclusivamente per provvedere all'acquisto di verdure, aromi, ed altri condimenti, ovvero di anice o altro da mescolarsi durante la stagione estiva all'acqua da bere.

Art. 15.

Assegno miglioramento vitto speciale.

1. — L'assegno per miglioramento vitto speciale è dovuto nelle ricorrenze solenni, nella misura di L. 0,60, per ciascun militare del C.R.E.M. partecipante alla mensa equipaggio, nei giorni di gala stabiliti dal regolamento di disciplina.

2. — Tale assegno deve essere erogato per l'acquisto di generi alimentari e di bevande in aumento del vitto ordinario.

TITOLO III

ASSEGNI PERSONALI

Art. 16.

Generalità.

La corresponsione degli assegni personali stabiliti dal presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti, che ne regolano la decorrenza, la cumulabilità e il computo.

Art. 17.

Misura degli assegni in relazione alla posizione amministrativa delle navi.

1. — Gli assegni personali sono corrisposti nei casi e nella misura stabilita dalle tabelle annesse al presente regolamento.

Ciascuna tabella contiene le norme particolari che regolano la corresponsione degli assegni in essa contemplati.

Le tabelle indicano anche le misure degli assegni in relazione alle varie posizioni amministrative delle navi. Quando

non vi è nessuna particolare indicazione, gli assegni si riferiscono alla posizione di armamento. In quest'ultimo caso:

a) per la posizione di riserva, gli assegni di armamento sono ridotti a metà per gli ufficiali e ad otto decimi per i sottufficiali e militari del C.R.E.M.;

b) per le posizioni di disponibilità e allestimento, gli assegni di armamento sono ridotti a quattro decimi per i sottufficiali e militari del C.R.E.M.

Art. 18.

Diritto agli assegni in relazione alla posizione amministrativa del personale a bordo.

1. — Gli assegni personali nelle misure previste per le varie posizioni amministrative delle navi, sono dovuti:

a) *al personale imbarcato* ed a quello considerato imbarcato ai sensi dell'art. 3;

b) *al personale di passaggio* limitatamente ai casi seguenti:

ufficiali che in base ad ordine del giorno del Comando di bordo prestano servizio inerente al corpo cui appartengono in conformità del regolamento sul servizio a bordo delle Regie navi. Hanno diritto a percepire gli assegni previsti per il proprio grado ed indicati nelle tabelle con la dicitura «altri incarichi»;

sottufficiali e militari del C.R.E.M. che in base ad ordine del giorno del Comando, prestano servizio nella propria categoria e specialità o disimpegnano determinate funzioni.

Hanno diritto a tutti gli assegni previsti per il grado rivestito e per le funzioni disimpegnate.

2. — *Al personale accasermato* non sono dovuti gli assegni personali in relazione alla posizione amministrativa della nave.

Art. 19.

Diritto agli assegni in relazione al grado e alle funzioni.

1. — Gli assegni personali sono previsti dalle tabelle annesse al presente regolamento a seconda dei gradi rivestiti e delle funzioni esercitate, nonchè delle altre condizioni che le tabelle stesse, caso per caso, stabiliscono.

2. — L'ufficiale che, per ordine ministeriale, esercita le funzioni del grado superiore, ha diritto agli assegni previsti per detto grado.

Di conseguenza la norma di cui sopra non è applicabile agli ufficiali che, pure esercitando funzioni del grado superiore, non ne siano esplicitamente investiti dal Ministero.

3. — L'ufficiale che, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, disimpegna temporaneamente funzioni inerenti a carica diversa dalla propria, per la quale sono previsti assegni in misura più elevata, ha diritto all'assegno previsto per il suo grado in relazione alla carica che effettivamente esercita in luogo di quelli previsti per la propria, sempre che il titolare sostituito perda il diritto all'assegno inerente alla stessa carica.

Il Comandante di forza navale, il comandante o il comandante in 2° (o ufficiale in 2°) che per malattia o per ferite sia inabile ad esercitare la propria carica, continua a percepire gli assegni ad essa inerenti fino a quando non sia sbarcato; conseguentemente chi ne esercita le funzioni continua a percepire i propri.

Nel caso di sbarco definitivo di detti titolari, nonchè del capo e del sottocapo di Stato Maggiore di forze navali, gli ufficiali che li sostituiscono temporaneamente, non percepiscono gli assegni relativi a dette cariche fino a quando non siano confermati dal Ministero nella carica temporaneamente assunta.

4. — I sottufficiali e i militari del C. R. E. M. che, in forza di ordine specifico della autorità competente in base all'ordinamento del C. R. E. M. e nei limiti delle tabelle di equipaggiamento, esercitano le funzioni del grado superiore, o di categoria o specialità diversa dalla propria, hanno diritto agli assegni di bordo previsti per il grado e la categoria di cui disimpegnano le funzioni, quando essi sieno superiori a quelli che loro competerebbero per il grado rivestito e la categoria o specialità cui appartengono in luogo di questi ultimi.

5. — Coloro che disimpegnano funzioni del grado superiore o funzioni di categoria diversa dalla propria e ne percepiscono gli assegni in forza dei numeri precedenti, li conservano anche nei casi di assenze che non facciano perdere il diritto agli assegni di cui sopra (vedi art. 22).

6. — Qualora la tabella di equipaggiamento non prescriva per una determinata carica un unico grado a colui che la disimpegna pur essendo di grado inferiore spetta l'assegno del grado meno elevato previsto dalla tabella.

Chi in seguito a promozione venga a trovarsi a bordo in eccedenza alla tabella, conserva gli incarichi che prima esercitava, ma percepisce gli assegni di bordo del grado conseguito.

Art. 20.

Decorrenza degli assegni.

1. — Gli assegni personali, quando siano stabiliti in misura diversa a seconda dell'anzianità di servizio e d'imbarco, vengono corrisposti, nella misura prevista per i vari casi, dalla data con la quale si raggiungono le condizioni relative.

2. — Gli assegni personali, nelle misure previste per le varie posizioni amministrative delle navi, *decorrono:*

1) *in caso d'imbarco:* dal giorno dell'imbarco, se questo avviene la mattina, o da quello successivo se l'imbarco avviene la sera, tenuto conto, però, delle modalità stabilite dal successivo art. 22;

2) *in caso di promozione:* i nuovi assegni decorrono dalla data di decorrenza amministrativa del provvedimento;

3) *in caso di passaggio di categoria o specialità:* i nuovi assegni decorrono dalla data di decorrenza amministrativa del provvedimento.

Art. 21.

Cumulabilità degli assegni.

1. — Le norme particolari incluse nelle tabelle stabiliscono i casi di cumulabilità degli assegni personali.

2. — Gli assegni personali previsti per le varie posizioni amministrative delle navi non sono cumulabili con assegni di destinazione a terra. Però gli ufficiali imbarcati che ricoprono incarichi a terra e non ne siano esonerati, continuano a percepire gli assegni inerenti agli incarichi stessi, eccetto quelli che sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza alle destinazioni di servizio a terra.

Art. 22.

Computo degli assegni.

1. — Gli assegni personali previsti per le varie posizioni amministrative delle navi:

A) *Sono dovuti:*

per le giornate di effettiva presenza a bordo con le eccezioni di cui alla lettera *C;*

per le giornate di assenza da bordo pur continuando a far parte del personale di bordo, esclusivamente nei casi seguenti, salve le restrizioni stabilite al titolo V del presente regolamento, per gli assegni speciali ivi contemplati:

a) Al comandante di forze navali, comandante di nave, comandante o ufficiale in 2° e ufficiali capi servizio che si recano in missione, per tutta la durata della missione.

b) A tutti gli ufficiali che si recano in piccola licenza, per la durata della licenza e del viaggio.

c) A tutti gli ufficiali che si recano su altra nave per eseguire brevi missioni o per assistere a prove o esercitazioni in navigazione; ad essi non compete alcun assegno personale dalla nave che li accoglie anche quando su detta nave sono considerati di passaggio.

d) Ai sottufficiali in genere e militari del C. R. E. M. volontari, che si recano in piccola licenza, per la durata della licenza e del viaggio. Tale diritto non si estende ai maggiori assegni previsti dalla tabella *D.*

e) Ai sottufficiali e militari del C.R.E.M. quando temporaneamente aggregati presso autorità a terra, o di passaggio su altra nave per ragioni di servizio: questi enti però non debbono corrispondere loro alcun assegno personale.

B) *Sono ridotti:*

a) Ai consegnatari che si recano in piccola licenza quando diano regolare consegna del materiale, è dovuto per tale periodo l'assegno previsto per il proprio grado ed indicato nelle tabelle con la dicitura « altri incarichi », spettando quello di consegnatario a colui che ne assume l'incarico.

b) Ai consegnatari che si recano in missione senza dare consegna della carica, è dovuto per tale periodo la differenza tra gli assegni di consegnatario e quelli previsti per il proprio grado ed indicati nelle tabelle con la dicitura « altri incarichi » : detta differenza è conservata loro a titolo di indennità di responsabilità.

C) *Sono sospesi:*

a) Ai sottocapi e comuni ricoverati nelle infermerie di bordo e, limitatamente ai maggiori assegni previsti dalla tabella *D,* anche ai sottufficiali ricoverati come sopra, salvo pagamento per casi di disgraziato accidente riconosciuto dipendente da causa di servizio.

b) Ai sottufficiali e ai militari del C.R.E.M. detenuti in attesa di giudizio, salvo pagamento nel caso di assoluzione.

c) Ai sottocapi e comuni puniti con prigione o segregazione di rigore o con ritenzione di soprassoldi nei casi previsti dal regolamento di disciplina, per tutta la durata delle punizioni predette, con un massimo di giorni venti per ciascun mese.

2. — Quando non sono dovuti gli assegni personali in relazione alle posizioni amministrative delle navi, agli Ufficiali ed ai Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe sono invece dovuti gli assegni personali previsti dalle tabelle *A* e *B* per le altre destinazioni di servizio.

3. — Gli assegni personali previsti dal presente regolamento non sono dovuti nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti.

TITOLO IV
ASSEGNI COLLETTIVI — ASSEGNI DI CANCELLERIA

CAPO I
ASSEGNI COLLETTIVI

Art. 23.

Assegno per compensi facoltativi.

1. — Allo scopo di provvedere alla corresponsione di compensi per incarichi speciali disimpegnati da sottocapi e comuni, è stabilito sulle navi di qualsiasi tipo, un assegno collettivo da calcolarsi in ragione di L. 0,10 giornaliere, per ogni individuo dell'equipaggio previsto dalla tabella con cui la nave è equipaggiata (numero complessivo dei sottufficiali, sottocapi e comuni). La misura di L. 0,10 è la stessa in tutte le posizioni amministrative delle navi.

2. — La somma totale risultante dall'assegno giornaliero è ripartita a fine mese fra i sottocapi e comuni i quali ne siano ritenuti meritevoli tenendo presente che debbonsi in linea di massima rimunerare coloro che appartengono alle categorie meno retribuite e che non percepiscono i maggiori assegni previsti dalla tabella *D.*

Con tale assegno devonsi anche retribuire gli attendenti di mensa e di cucina dei sottufficiali giusta quanto prescrive l'art. 45, n. 3 del presente regolamento.

3. — La distribuzione dell'assegno è effettuata in base a proposta del comandante in 2° o ufficiale in 2°, approvata dal comandante di bordo.

La quota individuale non deve in ogni caso superare le L. 20 mensili nelle posizioni di armamento e di riserva, e L. 10 in quella di disponibilità. Quando gli assegni sono aumentati in base all'art. 5, tale limite è elevato in proporzione degli aumenti stessi.

Art. 24.

Assegni per movimenti di materiali e di combustibili solidi.

1. — Sulle navi adibite al trasporto di derrate o materiali (esclusi il carbone e la nafta), spetta al personale del C.R.E.M. che ha direttamente preso parte all'imbarco, allo stivamento o allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di L. 1 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata imbarcata, stivata o sbarcata. La ripartizione dell'assegno deve essere fatta in base ad elenco nominativo degli aventi diritto, approvato dal comandante in 2ª od ufficiale in 2ª, tenendo presente l'effettivo lavoro compiuto.

2. — È pure dovuta la retribuzione collettiva da distribuire tra i militari che prendono parte ai lavori, nel modo indicato al n. 1, e nella misura seguente per le operazioni di imbarco, sbarco e stivaggio di carbone eseguite da personale militare:

a) nel caso di solo imbarco o solo sbarco L. 1,50 per ogni tonnellata imbarcata oppure sbarcata;

b) nel caso di solo stivaggio nei carbonili, di movimenti fra i vari carbonili della nave L. 0,80 per ogni tonnellata;

c) nel caso di imbarco e stivaggio nei carbonili, di estrazione del carbone dai carbonili e sbarco L. 2 per ogni tonnellata di carbone imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato;

d) nel caso di trasporto dai depositi a terra sulle barche imbarco sulla nave e stivaggio, o di estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra, spettano in complesso, per le tre operazioni L. 3 per tonnellata.

Il pagamento del compenso predetto è effettuato con le stesse norme stabilite dal n. 1 per l'imbarco, stivamento e sbarco dei materiali, avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto.

3. — Al personale del C. R. E. M. che su di una nave requisita o noleggiata, o comunque impiegata a scopi militari adibita al trasporto di carbone e di qualsiasi materiale, concorre alle operazioni di imbarco, stivamento e scarico eseguito dal personale della stessa nave o di una impresa, spettano i seguenti soprassoldi giornalieri, da conteggiarsi nel foglio assegni:

Sottufficiali....................	L. 1,50
Sottocapi e comuni...........	» 1—

Il diritto a percepire tale soprassoldo esclude quello dei compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, nonchè di quello previsto dalla tabella *G*, n. 3.

Art. 25.

Premi per profilassi antivenerea.

1. — Al personale infermiere o di altre categorie che provvede alle pratiche sanitarie per la profilassi antivenerea è concesso un assegno collettivo, nella misura mensile sotto specificata:

Navi con equipaggio superiore a 400 militari............	L. 30—
Navi con equipaggio da 141 a 400 militari............	L. 20—
Navi con equipaggio da 50 a 140 militari............	» 10—

2. — Il premio predetto è ripartito tra i meritevoli su proposta del Capo del servizio sanitario approvata dal comandante della nave; tali premi sono corrisposti a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui al precedente art. 23.

Art. 26.

Premi ai ranci della mensa equipaggi.

1. — Ai ranci della mensa equipaggi che si distinguono per assetto, ordine e pulizia sono concessi a titolo di premio gli assegni mensili qui sotto specificati, da ripartirsi tra i componenti del rancio stesso:

Navi con	60 ranci ed oltre...	1 premio di L. 30
		1 » » » 20
		1 » » » 10
	ranci da 59 a 40...	1 premio di L. 20
		1 » » » 10
	» » 39 a 10...	1 premio di L. 20
	» » 9 a 2...	1 » » » 10
	1 rancio..........	1 » » » 5

2. — Questi premi sono concessi in base a proposta dell'ufficiale o dei graduati sorveglianti i pasti, approvata dal comandante della nave. Essi sono corrisposti a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui al precedente art. 23.

Capo II

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Tabella *M*).

Art. 27.

Assegni di cancelleria pei Comandi navali e Segreterie dettaglio.

1. — Per far fronte alle spese di cancelleria per i Comandi navali e le Segreterie dettaglio, sono assegnate le somme mensili di cui alla tabella *M*, annessa al presente regolamento.

Le somme stabilite dalla tabella indicano la spesa massima mensile che può sostenersi per il predetto titolo.

2. — I comandi complessi di nuova istituzione e le unità di nuovo armamento sono autorizzati a procedere a titolo di primo impianto ad acquisti di cancelleria per un importo pari al doppio dell'assegno mensile previsto dalla tabella *M*, lett. *A* indipendentemente da quest'ultimo.

Le spese debbono essere giustificate con le fatture di acquisto vistate dal Comandante della nave.

Art. 28.

Assegni per cancelleria Scuole.

1. — Sulle navi ove si svolgono per disposizione del Ministero o del Comando Superiore del C.R.E.M. scuole professionali o corsi speciali per l'istruzione dei militari del

C.R.E.M., è stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso, un assegno giornaliero di L. 0,06 col quale provvedere all'acquisto di tutto il materiale scolastico occorrente (cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite e simili).

2. — Quando l'istruzione degli analfabeti non ha luogo collettivamente, all'inizio della preparazione di ogni singolo allievo, il Comando è autorizzato a provvedere all'acquisto della cancelleria occorrente per tutta la durata del periodo d'istruzione nel limite di L. 5 per ogni allievo.

3. — Gli assegni di spese di cancelleria di cui sopra, rappresentano il limite massimo entro il quale si deve provvedere alle spese. Il pagamento è fatto ai direttori delle scuole in base alle fatture di acquisto vistate dal Comandante.

4. — I libri di testo per gli allievi sono a carico di questi ultimi e restano di loro proprietà; quelli necessari agli istruttori vengono acquistati con gli assegni di cui sopra e sono presi in carico come dotazione della nave.

5. — Gli assegni di cui al presente articolo non variano in relazione alla posizione amministrativa delle navi.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IMBARCATO O DI PASSAGGIO, IN PARTICOLARI CASI

Art. 29.

Assegni relativi a particolari categorie di navi.

(TABELLA *F*.)

Al personale imbarcato su esploratori, cacciatorpediniere, avvisi scorta, torpediniere, torpediniere costiere, sommergibili, cacciasommergibili, M. A. S., cannoniere e navi posamine, in aggiunta ai normali assegni personali, sono dovuti quelli previsti dalla tabella *F*.

Detti assegni sono dovuti solo nelle posizioni di armamento e riserva, con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purchè non contrastanti con quelle particolari indicate nella tabella stessa.

Art. 30.

Assegni per il personale imbarcato su navi che disimpegnano particolari servizi.

(TABELLA *G*, n. 1, 2 e 3).

Al personale imbarcato sulle navi contemplate nei seguenti numeri 1, 2 e 3 sono dovuti in aumento ai normali assegni personali i maggiori assegni previsti rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3 della tabella *G* con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purchè non contrastanti con quelle particolari indicate nella tabella stessa:

1. — *Navi addette al servizio di dragaggio delle mine.*
Gli assegni giornalieri previsti, spettano per le sole giornate di dragaggio su mine cariche.

2. — *Navi che compiono campagne idrografiche.*
Gli assegni giornalieri di cui alla lettera *a*) della tabella spettano a tutto il personale imbarcato durante la campagna idrografica; quelli di cui alla lettera *b*) spettano in aumento ai precedenti assegni, solo al personale distaccato da bordo per lavori idrografici nelle imbarcazioni o a terra, purchè non provvisto di soprassoldo di missione e per le sole giornate di effettivo lavoro.

Agli effetti della corresponsione degli assegni in parola, la campagna idrografica s'inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo delle operazioni ed ha termine il giorno in cui dal Comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Sia gli assegni per campagna idrografica che quelli per lavori speciali sono dovuti anche agli impiegati civili del Regio Istituto Idrografico imbarcati, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento gerarchico del personale delle amministrazioni dello Stato.

Per gli assegni di vitto e l'ammissione alle mense di detto personale, valgono le norme di cui all'articolo 41.

3. — *Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni.*
Gli assegni giornalieri previsti spettano nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco.

Art. 31.

Personale militare ed assimilato imbarcato su navi mercantili.

(TABELLA *G*, n. 4).

Il personale imbarcato per equipaggiare in tutto o in parte navi mercantili requisite, noleggiate o comunque impiegate a scopo militare o catturate, si considera imbarcato su Regie navi in armamento ed ha diritto agli assegni di vitto stabiliti dal presente regolamento, salvo che esistano particolari convenzioni con gli armatori nel qual caso valgono queste ultime.

Gli assegni personali, dovuti al personale di cui sopra, compreso quello assimilato, sono indicati nella Tabella *G*, n. 4, e si corrispondono con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, in quanto applicabili.

I militari del C. R. E. M. ricevono quelli previsti per il personale imbarcato su Regie navi in armamento in relazione al grado rivestito ed agli incarichi disimpegnati.

Art. 32.

Personale militare imbarcato su navi della Regia Marina cedute temporaneamente in gestione a compagnie private.

(TABELLA *G*, n. 5).

Il personale militare imbarcato su navi della Regia Marina cedute temporaneamente in gestione a ditte private, ha diritto ai soprassoldi indicati nella tabella *G*, n. 5 salvo che esistano speciali pattuizioni nelle convenzioni intervenute con gli armatori nel qual caso si applicano queste ultime.

Gli assegni di vitto sono regolati dalle convenzioni stesse.

Art. 33.

Personale designato ad imbarcare su navi in costruzione od allestimento.

(TABELLA *H*)

Il personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi ancora in costruzione o allestimento, percepisce oltre la razione viveri nella misura prevista per le destinazioni a terra, gli assegni personali di cui alla tabella *H* del presente regolamento.

Detti assegni sono dovuti con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purchè non contrastanti con quelle particolari di cui alla tabella stessa.

Art. 34.

Personale di passaggio su Regie navi destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni.

(TABELLA *I*)

Il personale della Regia Marina costituente forze da sbarco o destinato a formare basi passeggere di operazioni, il quale sia imbarcato di passaggio su Regie navi o su navi noleggiate o requisite percepisce i soprassoldi di cui alla tabella *I* con l'osservanza delle norme di cui al titolo III del presente regolamento, purchè non contrastanti con quelle particolari indicate dalla tabella stessa.

Qualora il personale predetto presti servizio a bordo riceve invece il trattamento previsto dall'art. 18 del presente regolamento, se più favorevole.

Art. 35.

Assegni eventuali di bordo.

(TABELLA *L*)

La tabella *L* stabilisce la misura, le condizioni e le modalità di pagamento dei seguenti assegni eventuali di bordo:

1. — Assegno per alloggio a terra, agli ufficiali e sottufficiali nei casi in cui non vi è possibilità di alloggiare a bordo.

2. — Assegno per comando di guardia, ai sottufficiali per le giornate di effettiva navigazione.

3. — Assegno speciale ai sottocapi e comuni imbarcati su navi stazionarie in Estremo Oriente.

4. — Assegno per lavoro con fiamma ossidrica o acetilenica.

5. — Assegno per lavoro di carpentiere, calafato e velaio.

6. — Assegno ai carbonai eventuali.

7. — Assegno per pulizia interna alle caldaie, doppi fondi e celle vinarie.

Art. 36.

Assegni di bordo ai militari indigeni delle Colonie dell'Africa Orientale.

Gli assegni di bordo spettanti ai militari indigeni delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana sono previsti dall'ordinamento dei militari indigeni della R. Marina per i servizi delle Colonie dell'Africa Orientale.

TITOLO VI.

MENSE DI BORDO

CAPO I

COSTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE MILITARE DELLA REGIA MARINA ALLE MENSE DI BORDO

Art. 37.

Costituzione delle mense di bordo sulle navi in armamento e riserva.

1. — Sulle navi in armamento o in riserva ad eccezione delle barche a vapore ed unità analoghe, sono costituite, a seconda dei casi, le seguenti mense:

a) *Mensa di ufficiale ammiraglio.*

È costituita sulla nave che porta l'insegna del Comando e ne fanno parte, oltre al titolare, il capo di Stato Maggiore, il sottocapo di Stato Maggiore, il comandante di bandiera e l'ufficiale aiutante di bandiera. Vi prendono altresì parte gli ufficiali ammiragli, generali e superiori, di grado più elevato od uguale al comandante della nave, che siano imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, nonchè gli ufficiali addetti alle Case militari dei Reali Principi, quando questi si trovino a bordo e prendano parte alla mensa in oggetto.

La mensa continua a funzionare anche nel caso di assenza temporanea o di sbarco senza sostituzione dell'Ammiraglio Comandante della Forza navale.

b) *Mensa di comandante di nave.*

È costituita esclusivamente sulle unità comandate da capitano di vascello o di fregata, sulle quali non vi sia la mensa ammiraglio di cui alla lettera *a*).

Non è costituita sui cacciatorpediniere, avvisi scorta, torpediniere, sommergibili, cacciasommergibili e unità minori anche se comandate da capitani di vascello o di fregata, salvo che il Ministero disponga altrimenti.

Alla mensa del comandante partecipano gli ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, se di grado più elevato del comandante in 2° o ufficiale in 2°.

c) *Mensa ufficiali.*

Vi partecipano tutti gli ufficiali di bordo compresi quelli imbarcati con incarico eventuale o di passaggio qualora, in forza dei precedenti capoversi, non siano ammessi ad altra mensa.

Vi partecipa inoltre il comandante di bordo in tutti i casi in cui non sia costituita la sua mensa a mente della precedente lettera *b*). Vi partecipano pure gli ufficiali capi servizio di Forza navale, nonchè gli aspiranti ufficiali e gli allievi della R. Accademia Navale, quando non sia costituita la mensa di cui alla lettera *d*).

Il comandante in 2º che sostituisce il comandante anche se definitivamente sbarcato, continua a partecipare alla mensa ufficiali.

d) *Mensa allievi della R. Accademia Navale.*

È costituita sulle navi scuola.

e) *Mense sottufficiali.*

Vi partecipano i sottufficiali imbarcati, quelli di passaggio e quelli accasermati nonchè i sottocapi con le funzioni del grado superiore, conferite dall'autorità competente. Sulle unità di dislocamento non inferiore a 5000 tonnellate è istituita la mensa unica per tutti i sottufficiali imbarcati.

Art. 38.

Costituzione delle mense di bordo sulle navi o gruppi di navi in disponibilità sulle navi in allestimento e sulle navi appoggio di unità in costruzione o allestimento.

1. — Sulle navi in disponibilità o allestimento o gruppi di navi in disponibilità, il Ministero può ordinare od autorizzare la costituzione della mensa ufficiali col pasto di mezzodí obbligatorio per tutti ed il pasto della sera obbligatorio per i soli ufficiali di servizio, quando è ordinato a bordo servizio di vigilanza permanente per gli ufficiali di vascello o di macchina. Non è mai costituita mensa comandante, il quale, se lo crede, partecipa alla mensa ufficiali.

2. — Su tutte le navi in disponibilità sono costituite le mense sottufficiali.

3. — Sulle navi appoggio delle unità in costruzione o allestimento è istituita una mensa ufficiali con quota uguale per ciascun commensale, non superiore all'importo degli assegni di vitto di cui alla tabella *H*) del presente regolamento.

Art. 39.

Costituzione di mense speciali.

Quando sia giudicato necessario, per il notevole numero di persone di passaggio, è in facoltà del comandante della nave di costituire una mensa speciale per detto personale, assumendo all'uopo in servizio il personale di mensa e di cucina necessario.

Art. 40.

Amministrazione delle mense.

1. — Gli assegni di vitto per i partecipanti alla mensa di ufficiale ammiraglio e di comandante, sono devoluti al titolare rispettivo, cui spetta l'amministrazione della mensa stessa.

2. — Per le altre mense gli assegni sono amministrati con la osservanza delle norme contenute nel regolamento per il servizio a bordo delle Regie navi.

Capo II

ASSEGNAZIONE ALLE MENSE DI BORDO DEI PERSONALI CIVILI APPARTENENTI ALLA REGIA MARINA E DEGLI ESTRANEI ALLA REGIA MARINA, IMBARCATI O DI PASSAGGIO

Art. 41.

Personali militari estranei alla Regia Marina e personali civili dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

1. — Il personale militare o assimilato non appartenente alla Regia Marina, il personale civile ed i salariati della Regia Marina e di tutte le altre amministrazioni dello Stato, quando di passaggio su Regie Navi, hanno diritto agli assegni di vitto che sono percepiti dalle mense alle quali sono assegnati in virtù delle disposizioni seguenti.

2. — Il personale militare e assimilato è assegnato alle mense alle quali parteciperebbero i militari di uguale grado della Regia Marina.

3. — Il personale civile è assegnato alle mense comandante o ufficiali in relazione al grado rivestito secondo il vigente ordinamento gerarchico del personale delle amministrazioni dello Stato; il personale di grado inferiore a quello di guardiamarina ed il personale subalterno, sono assegnati alle mense sottufficiali.

4. — I salariati sono assegnati alle mense sottufficiali o equipaggio a seconda che essi siano parificati a sottufficiali o militari del C. R. E. M.

I salariati equiparati a militari del C. R. E. M. a loro richiesta e con autorizzazione del Comando di bordo possono partecipare alla mensa sottufficiali, nel qual caso la razione ed il miglioramento vitto vengono computati a favore della mensa sottufficiali, alla quale inoltre verrà versato direttamente da parte degli interessati, l'importo del trattamento tavola.

5. — I salariati, sia della Regia Marina sia delle altre amministrazioni dello Stato, hanno diritto agli assegni di vitto, oltre che nei casi di passaggio su Regie Navi, anche quando siano a bordo in missione, purchè prendano parte ai pasti. Se prendono un solo pasto, percepiscono la razione intera e metà del trattamento tavola.

Art. 42.

Dignitari dello Stato – Estranei alle amministrazioni dello Stato.

1. — Le commissioni e deputazioni del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato e della Camera dei Deputati, i Ministri Segretari di Stato ed i Sottosegretari di Stato di passaggio su Regie Navi, partecipano alla mensa dell'Autorità più elevata in grado e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per essi. È in facoltà del Ministero di ordinare che sia fatto uguale trattamento anche per gli altri grandi dignitari dello Stato, qualora ciò sia giudicato opportuno.

2. — I senatori, i deputati, i membri del Gran Consiglio del Fascismo e i Ministri di Stato di passaggio, partecipano alla mensa dell'Autorità più elevata in grado cui si corrisponde la quota individuale di trattamento tavola e razione viveri stabilita per la mensa stessa.

3. — I civili, non impiegati dello Stato, dei quali il Ministero ordina l'imbarco per missioni scientifiche, per garanzia del funzionamento di macchinario e materiali dell'industria privata non ancora consegnati alla Regia Marina o per altro motivo, hanno il trattamento stabilito volta per volta dal Ministero.

4. — Quando in seguito ad autorizzazione ministeriale o per circostanze eccezionali come stato di guerra, rivolgimenti politici, pubbliche calamità, raccolta di naufraghi, rimpatri di marittimi, e simili sono imbarcate persone di passaggio od è loro dato ricovero, il comandante di bordo, d'accordo con le Autorità locali o con i Regi Consoli, le assegna alle mense di bordo od alla mensa equipaggio secondo la rispettiva condizione sociale.

5. — Alle mense competono, per ciascun passeggero, gli assegni di vitto come per gli ordinari commensali, ed alla mensa dell'equipaggio competono la razione e gli assegni accessori di vitto stabiliti per i sottocapi e comuni.

6. — Qualora tra i passeggeri vi siano persone appartenenti alla stessa famiglia, queste partecipano tutte alla mensa cui è aggregato il capo famiglia; le persone di servizio prendono i pasti col personale di servizio alla mensa stessa.

Per i bambini di età inferiore ai 5 anni non competono assegni di vitto.

Art. 43.

Funzionari esteri.

Qualora funzionari esteri si trovino di passaggio su Regie Navi, si seguono per essi le norme stabilite per i funzionari dello Stato di grado o di posizione equivalente.

Capo III

PERSONALE DI SERVIZIO PER LE MENSE DI BORDO

Art. 44.

Personale per il servizio delle mense.

1. — Alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e nei casi previsti dall'art. 38, n. 1, su quelle in disponibilità o allestimento, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle Regie Navi.

Mensa ammiraglio:

se ammiraglio di Armata o ammiraglio di Squadra: 2 cuochi, 2 domestici;

se ammiraglio di Divisione o contrammiraglio: 1 cuoco, 1 domestico.

Mensa comandante di nave:

1 cuoco, 1 domestico.

Mensa ufficiali:

con 20 commensali o meno: 1 cuoco, 1 domestico;
con più di 20 commensali: 2 cuochi, 2 domestici.

Mensa unica sottufficiali:

Sulle unità di dislocamento non inferiore a 5000 tonnellate:

fino a 50 commensali, 1 cuoco;
oltre 50 commensali, 2 cuochi.

Mensa sottufficiali:

Sulle unità di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate:

da 5 fino a 25 commensali: 1 marinaio funzionante da cuoco;

oltre 25 commensali: 2 marinai funzionanti da cuochi.

2. — Alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, sommergibili, cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai funzionanti da cuoco o da domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere, e di un cuoco per le altre unità minori, senza speciale aumento alle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministero però può autorizzare per i cacciatorpediniere e le torpediniere di dislocamento non inferiore a 700 tonnellate l'imbarco di un cuoco borghese.

3. — Alle mense costituite sulle navi appoggio, in conformità del n. 3 dell'art. 38, l'assegnazione del personale viene autorizzata e determinata volta per volta dal Ministero, in relazione al numero dei partecipanti alle mense stesse.

4. — Alle mense degli allievi della R. Accademia Navale provvede quell'Istituto mediante propri famigli da esso retribuiti. Per detto personale viene corrisposta alla mensa la razione viveri e il miglioramento vitto.

5. — In tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per speciali circostanze, i cuochi e domestici borghesi possono essere totalmente o parzialmente sostituiti da marinai funzionanti da cuoco o da domestico per disposizione del Ministero.

Art. 45.

Trattamento economico al personale addetto alle mense di bordo.

1. — Ai cuochi ed ai domestici borghesi assegnati alle mense di bordo, in conformità del precedente articolo, oltre la razione in contanti e l'assegno di miglioramento vitto, spettano le seguenti retribuzioni giornaliere per le giornate di effettiva presenza a bordo; ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5 n. 5.

Primi cuochi o cuochi unici e primi domestici e domestici unici per mense ufficiali ammiragli . . . . L. 25 —

Primi cuochi o cuochi unici o primi domestici o domestici unici per mense di comandante di nave o di ufficiali, primi cuochi o cuochi unici di mense sottufficiali	L.	20—
Secondi cuochi e secondi domestici	»	16—
Cuoco unico per le due mense comandante ed ufficiali ...	»	22,50

2. — I cuochi e domestici borghesi dovono sempre essere compresi nominativamente nei fogli assegni. Essi quando il funzionamento della mensa è temporaneamente sospeso percepiscono personalmente oltre le retribuzioni di cui sopra anche la razione in contanti.

3. — Le mense degli ufficiali ammiragli, dei comandanti di nave e degli ufficiali, retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina con un soprassoldo giornaliero di L. 0,50, a carico degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse. Gli attendenti di mensa e cucina dei sottufficiali ricevono un compenso giornaliero di L. 0,30 a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui all'art. 23.

Art. 46.

Mensa dell'equipaggio – Cuochi dell'equipaggio.

1. — La mensa dell'equipaggio è costituita sulle navi in qualsiasi posizione amministrativa.

Vi partecipano tutti i sottocapi e comuni imbarcati, quelli di passaggio e quelli accasermati, purchè non addetti al servizio delle mense o ricoverati nelle infermerie di bordo.

2. — I cuochi dell'equipaggio sono assegnati alle navi in ragione di 1 ogni 150 uomini del C. R. E. M. e frazione assegnati dalla tabella (aggiungendo per le navi scuola gli allievi) fino al numero di 4 per le navi di 600 uomini; oltre la forza di 600 uomini è assegnato un altro cuoco ogni altri 200 uomini o frazione di 200 uomini in più.

Nel caso in cui la nave trasporti personale di passaggio, il numero di detti cuochi è aumentato temporaneamente in ragione di 1 per ogni 200 persone o frazione di 200 persone in più dei partecipanti alla mensa dell'equipaggio.

Art. 47.

Mensa dell'infermeria – Cuochi infermeria.

1. — Sulle Regie Navi con equipaggio superiore a 500 persone dove esiste infermeria e cucina infermeria, è costituita una mensa infermeria cui partecipano i ricoverati e gli ammessi alla razione in contanti per ragioni di salute.

2. — A detta cucina è assegnato un solo marinaio cuoco, al quale spetta lo stesso trattamento dei cuochi equipaggio.

TABELLA *A*.

Assegni giornalieri spettanti agli ufficiali ed aspiranti dei vari corpi ed agli allievi della Regia Accademia Navale.

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più d'una delle quote previste dalla tabella). È fatta eccezione per il solo assegno del n. 19 che è cumulabile con qualsiasi altro.

Gli assegni di cui ai nn. 5 e 7 sono aumentati di L. 8 per la posizione di armamento e di L. 6 per quella di riserva, quando non è costituita la mensa comandante e questi partecipa alla mensa ufficiali.

I 10 anni di servizio effettivo si computano dalla data di nomina ad ufficiale.

Il periodo d'imbarco è quello effettivamente compiuto su RR. Navi in armamento e riserva.

Per gli ufficiali del C.R.E.M. non è richiesta la condizione dei 10 anni di servizio da ufficiale; quando non abbiano i periodi d'imbarco da ufficiale richiesti dalla presente tabella, essi percepiscono, cumulandoli con quelli delle colonne 5 e 10, gli assegni di cui alle colonne 13 o 14 o 15 della tabella *B*, previsti per il grado di capo di I classe, in relazione all'anzianità d'imbarco compiuto da sottufficiale.

Segue: TABELLA A.

GRADI - CARICHE O FUNZIONI	DESTINAZIONI SU RR. NAVI IN ARMAMENTO – con almeno 10 anni di servizio effettivo da Ufficiale e 15 anni di imbarco da Ufficiale	10 anni di imbarco da Ufficiale	7 anni di imbarco da Ufficiale	4 anni di imbarco da Ufficiale	con meno 10 anni serv. eff. da Uffic. o meno 4 anni di imbarco	DESTINAZIONI SU RR. NAVI IN RISERVA – con almeno 10 anni di servizio effettivo da Ufficiale e 15 anni di imbarco da Ufficiale	10 anni di imbarco da Ufficiale	7 anni di imbarco da Ufficiale	4 anni di imbarco da Ufficiale	con meno 10 anni serv. eff. da Uffic. o meno 4 anni d'imbarco	ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO – con almeno 10 anni di servizio effettivo da Ufficiale e 15 anni di imbarco da Ufficiale	10 anni di imbarco da Ufficiale	7 anni di imbarco da Ufficiale	4 anni di imbarco da Ufficiale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Ammiraglio di Armata	217 —	213 —	211 —	209 —	200 —	117 —	113 —	111 —	109 —	100 —	17 —	13 —	11 —	9 —
2. Ammiraglio di Squadra e gradi corrispondenti	157 —	153 —	151 —	149 —	140 —	87 —	83 —	81 —	79 —	70 —	17 —	13 —	11 —	9 —
3. Ammiraglio di Divisione e gradi corrispondenti	127 —	123 —	121 —	119 —	110 —	72 —	68 —	66 —	64 —	55 —	17 —	13 —	11 —	9 —
4. Contrammiraglio e gradi corrispondenti	92 —	88 —	86 —	84 —	75 —	54,50	50,50	48,50	46,50	37,50	17 —	13 —	11 —	9 —
5. Capitano di Vascello in Comando o Capo di Stato Maggiore di Forza Navale	73 —	73 —	71 —	69 —	60 —	43 —	43 —	41 —	39 —	30 —	—	—	—	—
6. Capitano di Vascello e gradi corrispondenti - altri incarichi	58 —	58 —	56 —	54 —	45 —	35,50	35,50	33,50	31,50	22,50	13 —	13 —	11 —	9 —
7. Capitano di Fregata in Comando	58 —	58 —	56 —	54 —	45 —	35,50	35,50	33.50	31,50	22,50	—	—	—	—
8. Capitano di Fregata e gradi corrispondenti - altri incarichi	43 —	43 —	41 —	39 —	30 —	28 —	28 —	26 —	24 —	15 —	13 —	13 —	11 —	9 —
9. Capitano di Corvetta in Comando	40 —	40 —	38 —	36 —	27 —	26,50	26,50	24,50	22,50	13,50	—	—	—	—
10. Capitano di Corvetta e gradi corrispondenti - altri incarichi	35 —	35 —	33 —	31 —	22 —	24 —	24 —	22 —	20 —	11 —	13 —	13 —	11 —	9 —
11. Tenente di Vascello in Comando	29 —	29 —	29 —	27 —	18 —	20 —	20 —	20 —	18 —	9 —	—	—	—	—
12. Tenente di Vascello e gradi corrispondenti - Ufficiale in 2ª - 1° Direttore del tiro - Direttore di macchina - Capo servizio E R T di Navi da battaglia e Incrociatori da 10.000 tonn.	21 —	21 —	21 —	19 —	10 —	16 —	16 —	16 —	14 —	5 —	—	—	—	—
13. Tenente di Vascello e gradi corrispondenti - Direttore del tiro unico - 2° e 3° Direttore del tiro - Ufficiale di rotta - Capo Servizio E R T - Capo Servizio T - Capo Servizio Comunicazioni - Capo Servizio Aereo - Aiutante di Bandiera - Ufficiale al dettaglio - Ufficiale del G. N. - Capo del 7° reparto - Capo Servizio Sanitario - Capo Servizio di Commissariato - Capo Servizio Religioso - Ufficiale preposto agli allievi della R. A. N. su NN. Scuola	18 —	18 —	18 —	16 —	7 —	14,50	14,50	14,50	12,50	3,50	—	—	—	—
14. Tenente di Vascello e gradi corrispondenti - altri incarichi	14,50	14,50	14,50	12,50	3,50	12,75	12,75	12,75	10,75	1,75	11 —	11 —	11 —	9 —
15. S. Tenente di Vascello e G. M. e Ufficiali del C. R. E. M. di qualunque grado in Comando	19 —	19 —	19 —	19 —	10 —	14 —	14 —	14 —	14 —	5 —	—	—	—	—
16. S. Tenente di Vascello e G. M. corrispondenti - Ufficiale in 2ª - Direttore del tiro unico - Direttore di macchina	12 —	12 —	12 —	12 —	3 —	10,50	10,50	10,50	10,50	1,50	—	—	—	—
17. S. Tenente di Vascello e G. M. e gradi corrispondenti - 2° e 3° Direttore del tiro - Ufficiale di rotta - Capo Servizio E R T - Capo Servizio T - Capo Servizio Comunicazioni - Capo Servizio Aereo - Aiutante di Bandiera - Ufficiale al dettaglio - Capo Servizio Sanitario - Capo Servizio di Commissariato - Ufficiale pagatore - Ufficiale preposto agli allievi su Navi Scuola	11 —	11 —	11 —	11 —	2 —	10 —	10 —	10 —	10 —	1 —	—	—	—	—
18. S. Tenente di Vascello e gradi corrispondenti - altri incarichi	9 —	9 —	9 —	9 —	—	9 —	9 —	9 —	9 —	—	9 —	9 —	9 —	9 —
19. Ufficiali o Aspiranti G. N. o R. T. M. o D. M. o C. R. E. M.	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	—	—	—	—
20. Allievi della R.A.N. durante il periodo d'imbarco compreso tra il termine degli studi a terra e la nomina a Aspirante	—	—	—	—	6 —	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—

TABELLA *B*.

Assegni giornalieri spettanti ai sottufficiali.

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiali di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

L'anzianità di imbarco è computabile dalla data di nomina a Secondo Capo.

GRADO	Destinazioni su RR. Navi in armamento				Destinazioni su RR. Navi in riserva				Destinazioni su RR. Navi in disponibilità				Altre destinazioni di servizio		
	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A) CATEGORIE: Elettricisti – Radiotelegrafisti – Aiutanti – Siluristi – Torpedinieri – Meccanici – Fuochisti A. – Specialisti direzione tiro.															
Capi 1ª classe: Conduttori di macchine	14,50	13 —	11,50	10 —	12,50	11 —	9,50	8 —	8,50	7 —	5,50	4 —	—	—	—
Capi 1ª classe: Consegnatari – Contabili degli assegni – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	13 —	11,50	10 —	8,50	11,30	9,80	8,30	6,80	7,90	6,40	4,90	3,40	—	—	—
Capi 1ª classe: Altri incarichi	12 —	10,50	9 —	7,50	10,50	9 —	7,50	6 —	7,50	6 —	4,50	3 —	4,50	3 —	1,50
Capi 2ª classe: Conduttori di macchine	12 —	12 —	10,50	9 —	10,20	10,20	8,70	7,20	6,60	6,60	5,10	3,60	—	—	—
Capi 2ª classe: Consegnatari – Contabili degli assegni – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	10 —	10 —	8,50	7 —	8,60	8,60	7,10	5,60	5,80	5,80	4,30	2,80	—	—	—
Capi 2ª classe: Altri incarichi	9,50	9,50	8 —	6,50	8,20	8,20	6,70	5,20	5,60	5,60	4,10	2,60	3 —	3 —	1,50
Capi 3ª classe: Conduttori di macchine	9,50	9,50	9,50	8 —	7,90	7,90	7,90	6,40	4,70	4,70	4,70	3,20	—	—	—
Capi 3ª classe: Consegnatari – Contabili degli assegni – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	8 —	8 —	8 —	6,50	6,70	6,70	6,70	5,20	4,10	4,10	4,10	2,60	—	—	—
Capi 3ª classe: Altri incarichi	7,50	7,50	7,50	6 —	6,30	6,30	6,30	4,80	3,90	3,90	3,90	2,40	1,50	1,50	1,5
B) CATEGORIE: Cannonieri A. – Cannonieri Art. – Carpentieri – Fuochisti O. – Palombari.															
Capi 1ª classe: Consegnatari – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	12,50	11 —	9,50	8 —	10,90	9,40	7,90	6,40	7,70	6,20	4,70	3,20	—	—	—
Capi 1ª classe: Altri incarichi	11,50	10 —	8,50	7 —	10,10	8,60	7,10	5,60	7,30	5,80	4,30	2,80	4,50	3 —	1,50
Capi 2ª classe: Consegnatari – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	9,50	9,50	8 —	6,50	8,20	8,20	6,70	5,20	5,60	5,60	4,10	2,60	—	—	—
Capi 2ª classe: Altri incarichi	9 —	9 —	7,50	6 —	7,80	7,80	6,30	4,80	5,40	5,40	3,90	2,40	3 —	3 —	1,50
Capi 3ª classe: Consegnatari – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	7,50	7,50	7,50	6 —	6,30	6,30	6,30	4,80	3,90	3,90	3,90	2,40	—	—	—
Capi 3ª classe: Altri incarichi	7 —	7 —	7 —	5,50	5,90	5,90	5,90	4,40	3,70	3,70	3,70	2,20	1,50	1,50	1,50
C) CATEGORIE: Marinai – Segnalatori – Cannonieri – Istruttori Educaz. Fisica – Furieri – Infermieri – Musicanti – Trombettieri – Portuali.															
Capi 1ª classe: Comandanti di unità	14,50	13 —	11,50	10 —	12,50	11 —	9,50	8 —	8,50	7 —	5,50	4 —	—	—	—
Capi 1ª classe: Consegnatari – Contabili degli assegni – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	11,50	10 —	8,50	7 —	10,10	8,60	7,10	5,60	7,30	5,80	4,30	2,80	—	—	—
Capi 1ª classe: Altri incarichi	10,50	9 —	7,50	6 —	9,30	7,80	6,30	4,80	6,90	5,40	3,90	2,40	4,50	3 —	1,50
Capi 2ª classe: Comandanti di unità	12 —	12 —	10,50	9 —	10,20	10,20	8,70	7,20	6,60	6,60	5,10	3,60	—	—	—
Capi 2ª classe: Consegnatari – Contabili degli assegni – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	8,50	8,50	7 —	5,50	7,40	7,40	5,90	4,40	5,20	5,20	3,70	2,20	—	—	—
Capi 2ª classe: Altri incarichi	8 —	8 —	6,50	5 —	7 —	7 —	5,50	4 —	5 —	5 —	3,50	2 —	3 —	3 —	1,50
Capi 3ª classe: Comandanti di unità	9,50	9,50	9,50	8 —	7,90	7,90	7,90	6,40	4,70	4,70	4,70	3,20	—	—	—
Capi 3ª classe: Consegnatari – Contabili degli assegni – Segretari Comandi Navali – Segretari al dettaglio	6,50	6,50	6,50	5 —	5,50	5,50	5,50	4 —	3,50	3,50	3,50	2 —	—	—	—
Capi 3ª classe: Altri incarichi	6 —	6 —	6 —	4,50	5,10	5,10	5,10	3 60	3,30	3,30	3,30	1,80	1,50	1,50	1,50

TABELLA C.

Assegni di bordo giornalieri
spettanti ai secondi capi ed ai sottocapi e comuni.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di armamento. Per la posizione di riserva sono ridotti a otto decimi: per quelle di disponibilità e di allestimento a quattro decimi.

Non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata, più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

GRADI e INCARICHI	CATEGORIE DEL C.R.E.M.		
	Elettricisti Radiotelegrafisti Aiutanti Siluristi Torpedinieri Meccanici Fuochisti A. Spec. Direz. Tiro	Cannonieri A. Cannonieri Art. Carpentieri Fuochisti O. Palombari	Marinai Segnalatori Cannonieri Istr. Ed. Fis. Furieri Infermieri Musicanti Trombettieri Portuali
SECONDI CAPI			
Comandanti di unità	—	—	7 —
Conduttori di macchine	7 —	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	5,50	5 —	4 —
Comunque imbarcati	5 —	4,50	3,50
SOTTOCAPI VOLONTARI			
Comandanti di unità	—	—	5 —
Conduttori di macchine	5 —	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi Navali - Segretario al dettaglio	3,50	2,50	1,75
Comunque imbarcati	3 —	2 —	1,25
COMUNI DI 1ª CLASSE VOLONTARI			
Comunque imbarcati	1,75	1,50	1 —
COMUNI DI 2ª CLASSE VOLONTARI			
Comunque imbarcati	0,75	0,50	0,25
SOTTOCAPI DI LEVA E RAFFERMATI DI LEVA			
Comandanti di unità	—	—	4 —
Conduttori di macchine	4 —	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi Navali - Segretario al dettaglio.	2,50	1,75	1 —
Comunque imbarcati	2 —	1,25	0,60
COMUNI DI 1ª CLASSE DI LEVA E RAFFERMATI DI LEVA			
Comunque imbarcati	1,25	0,75	0,50
COMUNI DI 2ª CLASSE DI LEVA E RAFFERMATI DI LEVA			
Comunque imbarcati	0,75	0,50	0,25

TABELLA D.

Maggiori assegni giornalieri
spettanti ai sottufficiali e militari del C.R.E.M. imbarcati.

I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro. Vengono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle *B*, *C* e *F* limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

A) – MAGGIORI ASSEGNI SPETTANTI NELLA SOLA POSIZIONE DI ARMAMENTO.

1) – Ai brevettati idrofonisti:

Sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato . . . . L. 2,50

2) – Ai puntatori scelti:

Sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:

- Destinati alle torrette, rilevatori telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro. Mitraglieri . . . . L. 1,00
- Destinati ai cannoni di p. c. sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso). . . . . » 1,50
- Destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre » 2,00
- Destinati ai complessi in torre e alla direzione raffinata di A. P. G.. . . . » 2,50
- Puntatori scelti centrali. . » 3,00

B) – MAGGIORI ASSEGNI SPETTANTI NELLA POSIZIONE DI ARMAMENTO ED IN QUELLA DI RISERVA (nella posizione di riserva, sono ridotti a $^{8}/_{10}$).

3) – Agli elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici — gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonn. L. 1,00

4) – Ai timonieri orizzontali sui sommergibili d'attacco » 2,00

5) – Ai timonieri orizzontali sui sommergibili di crociera . . . . » 1,00

6) – Ai panettieri . . . . » 1,00

7) – Ai conduttori di autoveicoli. . . . . » 1,00

Segue: TABELLA *D.*

C) – MAGGIORI ASSEGNI SPETTANTI IN TUTTE LE POSIZIONI AMMINISTRATIVE DELLE UNITÀ (nella posizione di riserva sono ridotti a 8/10, in quelle di disponibilità ed allestimento a 4/10).

8) – Ai fuochisti motoristi navali per M. A. S. o per motori a combustione interna e ai fuochisti abilitati alla condotta di macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento:
Sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe . . . . . . L. 0,50

9) – Ai militari ff. cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:

Sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe L. 1,50 { Quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense

10) – Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio . . . . L. 1,50

11) – Ai militari del C.R.E.M. addetti ai reparti aerei di bordo. L. 0,50

TABELLA *E.*

Trattamento tavola alle mense di bordo.

(Art. 11 e 12 del Regolamento)

Le diverse quote di aumento per ogni nave e per ogni mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsto dalla tabella di equipaggiamento, e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

MENSE		Posizione delle navi: Armamento	Riserva	Disponibilità o allestimento
Mensa di ufficiale Ammiraglio		24 —	18 —	—
Mensa di comandante di nave. (Capitano di Vascello o di Fregata).		22 —	16,50	—
Mensa ufficiali.		14 —	10,50	(1) 3 —
Mense aspiranti ed allievi R. Accademia Navale quando non ammessi alla mensa ufficiali		6 —	4,50	—
Quote di aumento	Per la mensa ammiraglio	3 —	2,25	—
	Per le mense di un solo commensale (comandante ed ufficiali) .	5 —	3,75	—
	Per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante ed ufficiali) .	3 —	2,25	—
	Per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante ed ufficiali) . .	1,50	1,10	—
Mensa sottufficiali		4,50	3,50	2 —
Quote di aumento per le mense sottufficiali.	Per la mensa con meno di sei commensali. .	0,80	0,60	0,40
	Per la mensa da sei commensali a meno di dieci	0,40	0,30	0,20

(1) Quando sulle navi in disponibilità e presso i gruppi amministrativi non è costituita la mensa l'assegno di trattamento tavola è corrisposto alla persona nelle misure seguenti:
Capitano di Vascello . . . . L. 3 —
Capitano di Fregata o di Corvetta e gradi corrispondenti . . . . » 2 —
Tenente di Vascello e gradi corrispondenti . . . . » 1 —

TABELLA F.

Assegni spettanti al personale imbarcato su sommergibili, esploratori, cacciatorpediniere, avvisi scorta, torpediniere costiere, cacciasommergibili, M.A.S., cannoniere, posamine.

(Art. 29 del Regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni di bordo.

Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotti a metà per gli Ufficiali e ad otto decimi pei sottufficiali e militari del C.R.E.M. Non sono dovuti nelle posizioni di disponibilità e allestimento.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento.

GRADI	Sommergibili	Esploratori Cacciatorpediniere Avvisi scorta Torpediniere costiere Cacciasommergibili M.A.S. Cannoniere Posamine
UFFICIALI		
Ufficiale ammiraglio	12 —	4 —
» superiore	10 —	2 —
» inferiore	8 —	1 —
SOTTUFFICIALI		
Di qualsiasi grado	2,50	0,75
MILITARI DEL C.R.E.M.		
Sottocapi	1,75	0,50
Comuni di 1ª e 2ª classe	1,50	0,50

TABELLA G.

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi addette a speciali servizi o su navi mercantili.

(Art. 30 - 31 e 32 del Regolamento)

Gli assegni previsti dai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili coi normali assegni personali. Sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai nn. 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali salvo le eccezioni espressamente indicate.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento, fatta eccezione pei numeri 3 e 4.

1) – *Navi addette al servizio di dragaggio delle mine* (per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche).

Ufficiali di qualsiasi grado	Capo Flottiglia	L. 10 —
	» Squadriglia	» 8 —
	Comandante di Unità	» 5 —
	Osservatore	» 3 —
Sottufficiali di qualsiasi grado		» 1,20
Sottocapo		» 0,90
Comune di 1ª e 2ª classe		» 0,45

2) – *Navi che compiono campagne idrografiche.*

a) – A tutto il personale imbarcato durante la campagna idrografica:

	in Mediterraneo	non in Mediterraneo
Ufficiali superiori	L. 12 —	L. 18 —
» inferiori	» 9 —	» 13,50
Sottufficiali di qualsiasi grado	» 5 —	» 8 —
Sottocapi	» 2,50	» 3,75
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 1,50	» 2,25

b) – Al personale del C.R.E.M. distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra; in aumento agli assegni di cui alla lettera *a*).

Sottufficiali di qualsiasi grado	L. 2 —
Sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	» 1 —

Segue: TABELLA *G.*

3) – *Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni.*

Sottufficiali di qualsiasi grado. . . .	L. 0,50	Sono dovuti nelle solo giornate di effettivo trasporto imbarco o sbarco.
Sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	» 0,20	

4) – *Navi mercantili impiegate a scopo militare, catturate requisite e noleggiate.*

Ufficiali ed assimilati della Regia Marina	Comandante militare o Regio Commissario se capitano di vascello e gradi corrispondenti - Colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	L. 50 —	Cumulabile con l'assegno previsto dalla colonna 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione all'anzianità di servizio o di imbarco.
	Comandante militare o Regio Commissario se capitano di fregata e gradi corrispondenti - Tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	» 35 —	
	Comandante militare o Regio Commissario se capitano di corvetta e gradi corrispondenti - Maggiore medico direttore di ospedale galleggiante	» 30 —	
Ufficiali ed assimilati della Regia Marina	Comandante militare o Regio Commissario se tenente di vascello e gradi corrispondenti - Capitano medico direttore di ospedale galleggiante	L. 15 —	Cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione all'anzianità di servizio e d'imbarco.
	Comandante militare o Regio Commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo . . .	» 15 —	
	Ufficiali superiori con determinato incarico		Soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (Tab. *A*, pos. arm.).
	Ufficiali inferiori con determinato incarico		Soprassoldo di Capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (Tabella *A*, numeri 13 e 17, pos. arm.).
Ufficiali e sottufficiali di garanzia	Il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali di imbarco.		

Segue: TABELLA *G.*

5) – *Navi della Regia Marina cedute temporaneamente in gestione a Ditte private.*

Ufficiali di qualsiasi corpo: Regi Commissari	Ufficiali superiori	Soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (Tab. *A*, pos. arm.)
	Ufficiali inferiori	Soprassoldo di Capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (Tabella *A*, numeri 13 e 17, pos. armamento)
Sottufficiali: Sovraccarico.		Soprassoldo giornaliero di « altri incarichi » (Tab. *B* pos. arm.) o di « comunque imbarcato » (Tab. *C* pos. arm.) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste.

TABELLA *H*.

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi appoggio perchè designato ad imbarcare su navi ancora in costruzione o allestimento.

(Art. 33 del Regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento.

Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonchè durante le brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

Non sono cumulabili con alcun altro assegno previsto dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella *L* n. 2 e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella.

Capitano di vascello	L. 6,25	Al controindicato personale spetta un contributo mensa di L. 8,75, oltre la razione viveri di disponibilità e l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione all'anzianità di servizio ed'imbarco.
» » fregata o di corvetta o gradi corrispondenti	» 5 —	
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 1,60	
Ufficiali subalterni	» —	

Capi di 1ª classe	L. 2,00	Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalle colonne 13-14-15 della tabella *B* se dovuto in relazione al grado e all'anzianità d'imbarco.
» » 2ª »	» 1,70	
» » 3ª »	» 1,50	
Secondi capi	» 1,30	
Sottocapi volontari	» 0,40	
» di leva	» 0,20	
Comuni di 1ª classe volontari	» 0,30	
» » 1ª » di leva	» 0,15	
» » 2ª » volontario e di leva	» 0,10	

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni designati ad imbarcare sulle Unità subacquee in allestimento vengono corrisposte, dalla data di inizio delle prove preliminari del sommergibile (data fissata dal Ministero) per tutta la durata delle prove, le seguenti quote giornaliere in aggiunta al trattamento di cui sopra:

Capo di 1ª, 2ª e 3ª classe	L. 3,40
Secondi capi	» 2,25
Sottocapi	» 1,15
Comuni	» 0,85

TABELLA *I*.

Assegni giornalieri dovuti al personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni, di passaggio su Regie Navi.

(Art. 34 del Regolamento)

I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alle colonne 11 a 14 della tabella *A* ed alle colonne 13-14-15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado ed all'anzianità d'imbarco. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo.

Ufficiali superiori	L. 4,00
» inferiori	» 2,50
» subalterni	» 1,50
Capi di 1ª classe	» 1,25
» » 2ª »	» 1,00
» » 3ª »	» 0,80
Secondi capi	» 0,60
Sottocapi	» 0,40
Comuni	» 0,20

TABELLA L.

Assegni di bordo eventuali.

(Art. 35 del Regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento, nè delle riduzioni relative alle diverse posizioni amministrative delle navi.

1) – *Assegno per alloggio a terra.*

Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva o su navi appoggio perchè designati ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave su cui sono imbarcati o a bordo della nave appoggio della nave in costruzione o allestimento, nonchè agli stessi imbarcati su sommergibili, quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri, il cui pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti Navali in base ad ordine del giorno del Comando di bordo:

Ufficiale superiore	L. 10 —
» inferiore	» 8 —
Sottufficiale	» 5 —

L'assegno è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio non erariale a terra.

2) – *Assegni per comando di guardia.*

Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

Capi di 1ª classe	L. 1,50
» » 2ª »	» 1,25
» » 3ª »	» 0,90
Secondi capi	» 0,80

3) – *Assegni per navi in Estremo Oriente.*

Ai sottocapi e comuni del C.R.E.M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente, sono dovuti i seguenti soprassoldi giornalieri:

Sottocapo	L. 4 —
Comune di 1ª e 2ª classe	» 2 —

Segue: TABELLA L.

4) – *Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.*

Ai militari che eseguono lavori autogeni con la fiamma ossidrica o acetilenica, è dovuto un soprassoldo di L. 0,50 per ogni ora di effettivo lavoro.

Il pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti Navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

5) – *Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velaio.*

Ai militari adibiti a lavori di carpentiere e calafato esclusi quelli della categoria carpentieri e velaio spetta un assegno giornaliero di L. 0,40 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti Navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

6) – *Assegno ai carbonai eventuali.*

Ai comuni di 2ª classe adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di L. 2 giornaliere per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva.

7) – *Assegno per pulizia interna caldaie, doppi fondi e celle vinarie.*

Ai militari delle categorie marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie, dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di L. 1 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

TABELLA *M.*

Assegni di cancelleria.

(Art. 27 del Regolamento)

Numero d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITÀ DEL R. NAVIGLIO	Quota mensile
A	1	Comando in Capo di Armata	600
	2	» » » » Squadra	450
	3	» di Divisione e Comando sommergibili	150
	4	» » Flottiglia e gruppi navali corrispondenti . . .	50
	5	» » Squadriglia e gruppi navali corrispondenti .	30
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore ai 900 uomini	150
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	120
	8	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	100
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	80
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	60
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	50
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini	40
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	25
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini . . . . (esclusi i M. A. S.).	10
B		Per i Comandi navali da cui *direttamente* dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	50
	2	» » Divisione	30
	3	» » Flottiglia o gruppo navale corrispondente. . . .	20
	4	» » Squadriglia o gruppo navale corrispondente. . .	8
	5	» » Unità	5
C		Per i Gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti i seguenti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo, in base alla lettera A.	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	25
	2	» » » oltre 10 unità.	35

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Il Ministro per la Marina
MUSSOLINI

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2100635) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.